

# Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

## Progetti di legge

Le leggi

Disposizioni per la formazione del  
bilancio annuale e pluriennale dello  
Stato (legge di stabilità 2012)

Legge 12 novembre 2011, n. 183

*Schede di lettura*

(Articoli 1-14)

n. 567/1

Tomo I

29 novembre 2011

**Articolo 4, commi 2 e 3**  
***(Personale in servizio nelle istituzioni  
scolastiche e culturali all'estero)***

2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.

3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di euro 1.230.000.

Il **comma 2** precisa che le disposizioni di cui ai successivi commi da **3 a 6** concorrono al raggiungimento degli **obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli Affari Esteri**, relativamente alle **spese non rimodulabili**, ai sensi dei D.L. n. 98 e 138 del 2011.

Il **comma 3** dispone, a decorrere dal 2012, una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al D.P.R. n. 215 del 1967<sup>1</sup> riguardante il personale delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero. **L'importo della riduzione è determinato nella misura di 1,23 milioni di euro.**

Come esplicitato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica (A.S. 2968), la riduzione di 1,23 milioni opera sul capitolo di spesa 2503 – piano di gestione 1 (Assegni di sede del personale della scuola) che nel bilancio a legislazione vigente per il 2012 reca uno stanziamento di 61,54 milioni di euro: conseguentemente la dotazione iscritta nel bilancio 2012 risulta pari a 60,31 milioni.

#### **Profili finanziari (Art. 4, comma 3)**

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 98/2011 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 138/2011.

**La relazione tecnica** afferma che il comma 3 concorre agli obiettivi di risparmio fissati dal D.P.C.M. 28 settembre 2011 per il Ministero degli affari esteri. La norma determina un risparmio di **1,23 milioni di euro a decorrere dal 2012**, disponendo la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al D.P.R. 215/1967, iscritta nel capitolo 2503 "Assegni di sede al personale delle Istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero" del Ministero degli affari esteri. Tale riduzione è stata conseguita mediante il congelamento di 29 posti di personale scolastico.

**In merito ai profili di quantificazione**, è stato osservato che la norma dispone la riduzione di un'autorizzazione di spesa non determinata nel quantum dal D.P.R. n. 215/1967 e non determinabile sulla base di parametri (quali una dotazione organica) desumibili dal medesimo D.P.R.. Il congelamento dei posti potrà quindi risultare effettivo solo in costanza dei conseguenti comportamenti da parte dell'amministrazione interessata.

Tale ipotesi sembrerebbe confermata dalle risposte fornite dalla Ragioneria generale dello Stato ai rilievi formulati nel corso dell'esame al Senato.

---

<sup>1</sup> Recante *Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero*.

In particolare, presso il Senato è stato osservato che i risparmi potrebbero avere natura non permanente, trattandosi di congelamento e non di riduzione dei posti presso istituti di cultura all'estero. Il dispositivo, dunque, non sembra determinare normativamente una formale riduzione dei posti necessari a regime: pertanto appare concreto il rischio che, in un momento successivo al triennio 2012/2014, si verifichi uno "scongelamento" dei medesimi posti, con conseguente anche parziale vanificazione dei risparmi oggi cifrati invece in via permanente.

A tale proposito la RGS ha segnalato che, a seguito di contatti avvenuti per le vie brevi, è stato assicurato da parte del Ministero degli affari esteri che, anche per gli anni successivi al 2014, non sarà operato alcun "scongelamento" dei posti del personale scolastico interessato.

*E' stato altresì rilevato che, qualora i posti soppressi riguardino istituzioni scolastiche riferibili alla pubblica amministrazione, occorrerebbe verificare se dette istituzioni possano conservare la piena funzionalità amministrativa e garantire, contestualmente, il pieno conseguimento dei risparmi attesi: infatti il taglio permanente dell'organico di fatto potrebbe determinare difficoltà nel perseguire i fini istituzionali senza sopperire in altro modo, e a valere su altri fondi, ai servizi venuti a mancare.*

**Articolo 4, comma 6, lett. a), b), c), d), f)**  
**(Misure sul trattamento economico del personale all'estero)**

6. Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresì, limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

a) con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto ai sensi del comma secondo dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonché dai titolari dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, è aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennità personale;

b) l'indennità di sistemazione prevista dall'articolo 175 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonché dall'articolo 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 29 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è corrisposta, per i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede estera, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo attuale; inoltre la stessa indennità è ridotta del 50 per cento anziché del 40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

c) l'indennità di richiamo dal servizio all'estero prevista dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n.

18 del 1967 è corrisposta nella misura del 20 per cento rispetto all'importo attuale;

d) con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rideterminazione delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, nonché all'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità, per un risparmio complessivo pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli sopradetti è ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;

f) in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, al settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, le parole: «le spedizioni possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; inoltre, al comma 5 dell'articolo 666 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, le parole: «le spedizioni stesse possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; infine, il secondo periodo del citato settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è soppresso.

**Il comma 6 stabilisce alcune misure temporanee e straordinarie che, limitatamente all'anno 2012 e senza successivi recuperi, incidono sul**

trattamento economico, anche accessorio, del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri - nonché di altre amministrazioni - in servizio all'estero, attualmente disciplinato dalla parte terza del D.P.R. n. 18 del 1967<sup>2</sup>.

I **risparmi complessivi** derivanti dal comma 6 sono quantificati dalla relazione tecnica **in 46,14 milioni** (cfr *infra*).

In particolare la **lettera a)** stabilisce che per l'anno 2012 venga **umentato dal 15 al 20 per cento dell'indennità personale il canone** dovuto per le residenze di servizio, ai sensi del comma 2 dell'art. 177 del ricordato D.P.R. n. 18 del 1967, dai funzionari con qualifica di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonché dai titolari di Consolati generali e dai funzionari che, in aggiunta al capo della missione diplomatica, siano accreditati con titolo e rango di ambasciatore presso la medesima Missione diplomatica (come previsto dall'art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 258 del 2007<sup>3</sup> che ha disposto l'accorpamento in una "missione diplomatica unificata" delle rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa città estera, in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto europeo).

La **lettera b)** dispone in primo luogo, per l'anno prossimo, la **riduzione al 15%** delle indennità di sistemazione spettanti al personale degli Affari esteri, ovvero a personale docente che assume un incarico in una sede all'estero - **purché provenienti da altra sede estera** - quali previste rispettivamente dall'art. 175 del già richiamato D.P.R. n. 18/1967 e dall'art. 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Con riferimento al **solo personale dell'Amministrazione degli Affari esteri che fruisca di residenze di servizio**, inoltre, l'art. 175 citato prevede che la riduzione dell'indennità di sistemazione qualora si usufruisca di alloggio a carico dello Stato, pari al 40%, **salga al 50%**, ai sensi dell'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

L'art. 175 del D.P.R. n. 18/1967 in particolare stabilisce che l'indennità di sistemazione, calcolata in base all'indennità personale spettante all'atto dell'assunzione, è fissata, nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, nella misura di una mensilità dell'indennità personale annua spettante per il posto di destinazione. L'art. 661 del D.Lgs. 297/1994, d'altra parte, prevede un'indennità di sistemazione pari ad una mensilità dell'assegno personale per il posto di destinazione.

L'art. 177 del medesimo provvedimento riconosce ai capi delle rappresentanze diplomatiche, ai familiari a carico al personale domestico impiegato alle loro dipendenze,

<sup>2</sup> Recante *Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*.

<sup>3</sup> Recante *Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, abrogato, con esclusione dell'articolo 12, dal D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95.*

il diritto ad un alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite. Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai titolari dei Consolati generali di I classe.

Alla **lettera c)** si riduce **al 20%, per l'anno 2012, l'indennità di richiamo in Italia dal servizio all'estero**, corrisposta in base all'art. 176 del citato D.P.R. n. 18/1967 al personale richiamato in Italia per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonché con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.

Si ricorda che, in base all'art. 176 del citato D.P.R., l'indennità di richiamo è corrisposta nella misura di una indennità di servizio mensile aumentata del 50%, che viene calcolata applicando all'indennità base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera.

La norma contenuta nella **lettera d)** riduce di **27.313.157 euro** l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero, agli assegni per oneri di rappresentanza, agli assegni di sede del personale delle scuole all'estero, recata dagli articoli 171 e 171-*bis* del D.P.R. n. 18 del 1967 nonché dall'articolo 658 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni. La rideterminazione delle risorse avviene con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, assicurando comunque - come risulta dalla relazione illustrativa (A.S. 2968) – *“la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità”*.

Si segnala che l'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, di cui al D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli Affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno – compresa, nella misura minima, l'eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, **l'indennità di servizio all'estero**, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo D.P.R. 18/1967.

Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967.

Per quanto riguarda **l'indennità di servizio all'estero di cui al successivo art. 171**, la novella allo stesso apportata dal **Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62<sup>4</sup>**, ha

---

<sup>4</sup> *Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*



comportato una ristrutturazione dell'istituto, ora consistente in una indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del Ministro degli esteri di concerto con il Ministro del tesoro. Rispetto alla normativa previgente, l'elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un'apposita maggiorazione dell'ISE; analogamente, è stata scorporata dall'ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il D.Lgs. n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. E' stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).

**L'assegno per oneri di rappresentanza, di cui al 171-bis** spetta ai capi delle rappresentanze diplomatiche - nonché ai capi degli Uffici consolari di I categoria; agli altri funzionari della carriera diplomatica e della dirigenza amministrativa; ai primi commissari amministrativi, ai commissari amministrativi ed ai commissari amministrativi aggiunti; ai direttori degli istituti di cultura; al personale dell'area della promozione culturale che presso gli Istituti di cultura ricopre un posto di addetto in sostituzione del direttore titolare, agli esperti impiegati negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari - quale **contributo forfettario per lo svolgimento delle attività di rappresentanza** e viene **corrisposto mensilmente unitamente all'indennità di servizio**.

L'ammontare dell'assegno per oneri di rappresentanza è fissato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'assegno di sede del personale delle scuole all'estero, di cui all'art. 658 del D.Lgs. n. 297/1994, consiste in un assegno, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito dall'assegno base e dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti - da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - sulla base del costo della vita e delle sue variazioni tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.

La norma di cui alla **lettera f)** fissa una limitazione alle **spedizioni di effetti del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri** e delle istituzioni scolastiche all'estero **in occasione dei trasferimenti**, nelle more di un'organica

revisione della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, tramite regolamento, ai sensi dell'art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109.

In particolare, si prevede **la riduzione ad una delle spedizioni di masserizie effettuabili in occasione del trasferimento dei dipendenti all'estero** (anche per il personale di cui all'art. 666 del D.Lgs. 297/1994).

**Viene inoltre abrogata la norma**, di cui all'art. 199, settimo comma, secondo periodo, del più volte richiamato D.P.R. n. 18 del 1967, che riconosceva ai dipendenti dell'Amministrazione degli Affari esteri, in occasione del trasferimento da una ad altra sede all'estero, il diritto ad effettuare, a carico del Ministero, la **spedizione di effetti da e per qualunque località in Italia**.

### **Profili finanziari**

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma, attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall'articolo 10, comma 2, del decreto legge 98/2011 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 138/2011 e già scontate ai fini dei predetti saldi.

**La relazione tecnica** riferisce che il dispositivo prevede la riduzione di diverse tipologie di spesa connesse al servizio all'estero del personale del Ministero degli affari esteri, nonché di altro personale della pubblica amministrazione. I risparmi realizzati da dette riduzioni di spesa ammontano complessivamente a **46.147.957 euro per il 2012** ed a **7.500.000 euro per il 2013 ed il 2014**.

Il dettaglio dei risparmi generati dalle singole norme è riepilogato nella tabella che segue.

| <b>Comma 6</b> | <b>Materia</b>   | <b>2012</b>       | <b>2013 e 2014</b> |
|----------------|--|-------------------|--------------------|
| a)             | Residenze di servizio  | 255.006           | 0                  |
| b)             | Indennità di sistemazione  | 1.995.733         | 0                  |
| c)             | Indennità di richiamo  | 2.400.000         | 0                  |
| d)             | Indennità di servizio all'estero e assegno per oneri di rappresentanza | 27.313.157        | 0                  |
| e)             | Definanziamento sportelli unici  | 13.794.061        | 7.500.000          |
| f)             | Spedizione delle masserizie per trasferimenti                          | 390.000           | 0                  |
| <b>Totale</b>  |  | <b>46.147.957</b> | <b>7.500.000</b>   |

Con riferimento alle lettere *a)* (canone per le residenze di servizio all'estero), *b)* (riduzione dell'indennità di sistemazione), *c)* (riduzione dell'indennità di richiamo) ed *f)* (spedizione delle masserizie per trasferimento), la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Con riferimento alle norme recate dalle lettera d), che dispongono la riduzione dello stanziamento finalizzato al pagamento dell'indennità di servizio all'estero e dell'assegno per gli oneri di rappresentanza, la relazione tecnica afferma che le stesse si sostanziano nella richiesta in un ulteriore sforzo al Ministero degli affari esteri con riguardo alla gestione delle sedi diplomatiche. Al fine di generare le economie richieste, sarà necessario non procedere alla copertura di alcuni posti che si dovessero rilevare non assolutamente prioritari. L'esatta configurazione degli interventi sarà demandata ad un successivo decreto ministeriale.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che la lettera e) dispone il definanziamento, totale per il 2012 e parziale a decorrere dal 2013, della spesa autorizzata dalla legge 56/2005, che era destinata a sopperire alle esigenze legate all'attivazione degli sportelli unici all'estero nell'ambito delle misure finalizzate alla internazionalizzazione delle imprese.

***In merito ai profili di quantificazione***, è stata rilevata l'opportunità di acquisire gli elementi posti alla base delle stime di risparmio proposte.

*In merito alla conseguibilità dei risparmi connessi alla riduzione dello stanziamento finalizzato al pagamento dell'indennità di servizio all'estero e dell'assegno per gli oneri di rappresentanza - previsto dalla lettera d) del comma in esame - è stato rilevato che la realizzazione di detti risparmi è subordinata all'emanazione di apposito decreto ministeriale. Tale D.M. potrebbe anche disporre, come precisato dalla relazione tecnica, di non procedere alla copertura di alcuni posti che si dovessero rilevare non assolutamente prioritari. Ad oggi, quindi, non risultano ancora note le concrete modalità attuative volte ad ottenere i predetti risparmi.*

*Con riferimento ad alcune tipologie di spesa, quali, ad esempio, l'indennità di sistemazione, è stato osservato che non risulta evidente se la temporanea riduzione degli stanziamenti possa indurre l'amministrazione a differire l'adozione di provvedimenti amministrativi all'anno successivo, con il conseguente effetto di ridurre la spesa sostenuta per il 2012 a scapito di un incremento degli esborsi nell'anno successivo.*

Osservazioni sostanzialmente analoghe sono state avanzate nel corso dell'esame al Senato in prima lettura. Con riferimento a tali osservazioni, la Ragioneria generale dello Stato ha riferito che il Ministero degli affari esteri ha assicurato la conseguibilità dei risparmi ipotizzati, attraverso un'adeguata gestione amministrativa dell'insieme del personale da destinare al servizio all'estero.

*Con riferimento al definanziamento della norma sugli sportelli unici all'estero di cui alla lettera e), è stato rilevato che la minore spesa di 13.794.061 euro corrisponde a quella prevista dall'articolo 1, comma 11, della legge 56/2005, per il pagamento della retribuzione spettante ai responsabili degli sportelli unici per le imprese costituiti all'estero per il sostegno delle imprese italiane e del made in Italy. Ne consegue che il totale definanziamento per il 2012 di tale voce di spesa potrebbe determinare la sospensione per tale anno dell'attività degli sportelli*

*ovvero potrebbe implicare che le attività ivi svolte siano demandate ad altro personale. In questa ipotesi andrebbe esclusa l'insorgenza di ulteriori oneri per le prestazioni aggiuntive rese.*

**Articolo 4, comma 6, lettera e)**  
**(Definanziamento sportelli unici all'estero)**

e) per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è sospesa, mentre, a decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione è ridotta ogni anno di 7,5 milioni di euro;

La norma in oggetto prevede, per il 2012, **la sospensione dell'autorizzazione di spesa (pari a euro 13.794.061** annui a decorrere dall'anno 2005) per l'attivazione degli sportelli unici all'estero previsti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56<sup>5</sup>, e, a decorrere dal **2013, la riduzione di essa nella misura di 7,5 milioni di euro ogni anno.**

Si ricorda che la legge 31 marzo 2005, n. 56, ha previsto all'art. 1 la costituzione di **sportelli unici all'estero – i cosiddetti Sportelli Italia** – a sostegno della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del *Made in Italy* e per la promozione degli interessi italiani all'estero, con riguardo anche alle iniziative culturali e di valorizzazione delle comunità d'affari di origine italiana.

L'istituzione degli sportelli – una trentina circa – rientra nell'ambito di una azione di sostegno ai soggetti operanti all'estero per l'internazionalizzazione, allo scopo di rendere più efficace e sinergica la loro azione.

Ai Ministri delle attività produttive e degli affari esteri compete la promozione di investimenti per la costituzione degli sportelli, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e per l'innovazione e le tecnologie. E' richiesta, inoltre, la notifica delle sedi degli sportelli alla autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali vigenti nel nostro Paese.

Gli sportelli unici esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza alle imprese e agli operatori, sia italiani che esteri, con riguardo anche ad attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di promozione effettuate *in loco* da enti pubblici e privati.

Agli sportelli sono, infine, assegnate funzioni di assistenza legale alle imprese, di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, nonché di **lotta alla contraffazione**. Si precisa altresì che tali funzioni dovranno essere svolte in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive preposte a tale compito.

**L'attività degli sportelli sarà svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari**, e in coordinamento con la rete

---

<sup>5</sup> *Recante misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.*

degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia, nonché con le sedi regionali dell'ICE.

Si segnala al riguardo, tuttavia, che l'art. 14, commi da 17 a 27, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98<sup>6</sup>, dispongono la **soppressione dell'Istituto nazionale del commercio estero**, disciplinano il passaggio delle funzioni del soppresso ICE, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza, e, infine, abrogano la relativa legge di riforma dell'ICE.

E' prevista, inoltre, la partecipazione all'attività di organismi operanti nel settore, quali: l'ICE (104 unità operative all'estero secondo la relazione illustrativa – A.S. 2968), l'ENIT (25 uffici esteri) e le Camere di commercio italiane all'estero (68), enti ed istituzioni nazionali, nonché altri soggetti operanti nel campo della internazionalizzazione, oltre ad enti nazionali e regionali operanti in loco, compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici, in modo da coordinare tutti i soggetti del "sistema Italia" all'estero.

Dal punto di vista dell'inquadramento, si prevede infine l'inserimento dei responsabili dello sportello nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, in qualità di esperti, ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n. 18 del 1967.

### **Profili finanziari**

Per i profili finanziari si veda l'art. 4, comma 6, lett. a), b), c), d), f).

---

<sup>6</sup> Recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.